

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società Techne, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

DEFINIZIONI.

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni

relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

analisi di indici e margini di bilancio;

indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte ad individuare delle " soglie di allarme " in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi 2;

ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e all'esercizio precedente;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - CAPITALE INVESTITO		31/12/2021	31/12/2020
Attivo Corrente			
Ca	Denaro e valori in cassa	1.330	2.916
Ba	Altre disponibilità liquide	701.589	274.492
Li	Liquidità immediate	702.919	277.408
Cl	Crediti Commerciali	1.802.042	2.455.509
Ac	Altri crediti a breve		260
Ld	Liquidità differite	1.802.042	2.455.769
Af	Attività finanziarie a breve	-	-
Mm	Rimanenze	5.595	11.834
Aa	Altre attività a breve	20.997	21.338
Re	Realizzabilità	26.592	33.172
Cc	Capitale corrente	2.531.553	2.766.349
Attivo Fisso			
Vi	Valore Beni	3.708	1.051
Fai	Fondi Ammortamento		
li	Immobilizzazioni Immateriali	3.708	1.051
Vt	Valore Beni	498.303	448.893
Fat	Fondi Ammortamento	448.429	396.636
It	Immobilizzazioni Materiali	49.874	52.257
If	Immobilizzazioni Finanziarie	8.500	8.500
Vp	Valore Beni e altre attività		
Fap	Fondi Ammortamento		

Ip	Immobilizzazioni Patrimoniali		
Cf	Capitale fisso	62.082	61.808

Ci	Capitale Investito	2.593.635	2.828.157
-----------	---------------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' E NETTO	31/12/2021	31/12/2020
--	-------------------	-------------------

Passività correnti			
Bp	Debiti finanziari a breve		196
Fo	Debiti commerciali	1.443.143	1.692.682
Ap	Altre passività a breve	278.434	322.230
Pc	Passività correnti	1.721.577	2.015.109

Passività fisse			
Dlt	Debiti finanziari a lungo		
Fro	Fondi per rischi ed oneri	63.798	46.386
Tfr	Tfr	314.946	280.122
Apl	Altre passività a lungo		
Pml	Passività fisse	378.744	326.508

Capitale di terzi			
--------------------------	--	--	--

Rb	Risultato di Bilancio	6.772	11.913
Cs	Capitale Sociale	120.000	120.000
Rs	Riserve	366.542	354.627
Cn	Capitale netto	493.314	486.540

Cf	Capitale di finanziamento	2.593.635	2.828.157
-----------	----------------------------------	------------------	------------------

TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

	31-dic-21		31-dic-20	
	Totale	inc. % su Ric	Totale	inc. % su Ric
Ric Ricavi netti	3.462.786		3.132.313	
Vms Variazione rimanenze pcl, semilavorati e finiti	- 6.239	-0,18%	- 16.385	-0,52%
Vlc Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00%	-	0,00%
Inc Incrementi di immob.per lavori interni		0,00%	-	0,00%

Vpc	Valore della produzione caratteristica (Ric +/- Vms +/- Vlc + Inc)	3.456.547		3.115.928	
Am	Costi per materie prime, sussid., cons. e merci	57.565	1,66%	47.547	1,52%
Ser	Costi per servizi	2.559.547	73,92%	2.300.870	73,46%
Gbt	Costi per il godimento di beni di terzi	31.927	0,92%	34.563	1,10%
Vmm	Variazione rimanenze materie prime-sussid.-cons.-merci		0,00%		0,00%
Acr	Accantonamenti per rischi		0,00%		0,00%
Acc	Altri accantonamenti		0,00%		0,00%
Va	Valore aggiunto (Vpc - Am - Ser - Gbt +/- Vmm - Acr - Acc)	807.508	23,32%	732.948	23,40%
Ps	Costi per il personale	639.151	18,46%	597.014	19,06%
MOL	Margine operativo lordo (Va - Ps)	168.357	4,86%	135.934	4,34%
At	Ammortamenti	54.956	1,59%	29.783	0,95%
Sv	Svalutazioni e acc.to f.do	23.550	0,68%	2.684	0,09%
Ro	Risultato operativo (MOL - At - Sv)	89.851	2,59%	103.467	3,30%
Ar	Altri ricavi e proventi		0,00%		0,00%
Od	Oneri diversi di gestione	55.266	1,60%	60.243	1,92%
Roa	Ris. operativo ed accessorio (Ro + Ar - Od)	34.585	1,00%	43.224	1,38%
Pf	Proventi finanziari	11	0,00%	6	0,00%
Of	Oneri finanziari	3	0,00%	3.728	0,12%
Rf	Rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00%		0,00%
Rc	Risultato corrente (Roa + Pf - Of +/- Rf)	34.593	1,00%	39.501	1,26%
Prs	Proventi straordinari		0,00%		0,00%
Os	Oneri straordinari		0,00%		0,00%
Rpi	Risultato pre-imposte (Rc + Prs - Os)	34.593	1,00%	39.501	1,26%
Im	Imposte sul reddito	27.821	0,80%	27.588	0,88%
Rn	Risultato netto (Rpi - Im)	6.772	0,20%	11.913	0,38%

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame ed in quello precedente .

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando l'esercizio corrente e quello precedente sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

INDICI DI BILANCIO	31/12/2021	31/12/2020
INDICI DI STRUTTURA E INDEBITAMENTO		
Rapporto di indebitamento (in forma indiretta)	5,26	5,81
<i>Capitale investito (Ci) / Capitale netto (Cn)</i>		
Rapporto di indebitamento (in forma diretta) - (Debt Equity Ratio - DER)	4,26	4,81
<i>(Passività correnti (Pc) + Passività fisse (Pml)) / Capitale netto (Cn)</i>		
Indice di copertura delle immobilizzazioni (con fonti durevoli)	14,05	13,15
<i>(Capitale netto (Cn) + Passività a medio lungo (Pml)) / Capitale fisso (Cf)</i>		
Indice di copertura delle immobilizzazioni (con capitale proprio)	7,95	7,87
<i>Capitale netto (Cn) / Capitale fisso (Cf)</i>		
Rapporto di consolidamento	1,97	2,48
<i>Passività correnti (Pc) / (Passività fisse (Pml) + Capitale netto (Cn))</i>		
Indice di elasticità degli investimenti	0,98	0,98
<i>Capitale corrente (Cc) / Capitale investito (Ci)</i>		

INDICI FINANZIARI	31/12/2021	31/12/2020
-------------------	------------	------------

Indice di liquidità generale (Acid Test)	1,47	1,37
<i>(Capitale corrente (Cc) - Rimanenze (Mm)) / Passività correnti (Pc)</i>		
Indice di disponibilità (di liquidità primaria)	1,47	1,37
<i>Capitale corrente (Cc) / Passività correnti (Pc)</i>		
Indice di solvibilità	1,21	1,18
<i>Capitale corrente (Cc) / (Passività correnti (Pc) + Passività fisse (Pml))</i>		

INDICI DI REDDITIVITA'	31/12/2021	31/12/2020
------------------------	------------	------------

Redditività delle vendite (R.O.S.)	2,59%	3,30%
<i>Risultato operativo (Ro) / Ricavi netti (Ric)</i>		
Redditività del capitale investito (R.O.I. globale)	1,33%	1,53%
<i>Risultato operativo ed accessorio (Roa) / Capitale investito (Ci)</i>		
Redditività effettiva del capitale proprio (R.O.E.)	1,37%	2,45%
<i>Risultato netto (Rn) / Capitale netto (Cn): indica l'efficacia della gestione complessiva dell'azienda</i>		
Redditività operativa del capitale proprio	7,01%	8,88%
<i>Risultato operativo (Roa) / Capitale netto (Cn): indica la redditività del capitale proprio senza le componenti finanziaria, straordinaria e fiscale</i>		
Oneri finanziari / Ricavi	0,00%	0,12%

INDICI DI ROTAZIONE E DURATA	31/12/2021	31/12/2020
Tasso di rotazione del capitale investito (Indice di Turnover)	133,51%	110,75%
<i>Ricavi netti (Ric) / Capitale investito (Ci):</i>		
Durata media dei crediti commerciali	185,46	272,45
(Totale crediti - acconti)/valore della produzione*365		
Durata media dei debiti commerciali	178,15	223,54
(Totale debiti - debiti finanziari - acconti)/Costi della produzione *365		
POSIZIONE FINANZIARIA A BREVE	31/12/2021	31/12/2020
Posizione finanziaria a breve	702.919,00	277.211,67
Liquidità immediate (Li) + Attività finanziarie a breve (Af) - Debiti finanziari a breve (Bp)		

Nel merito l'analisi del bilancio 2021 da sottoporre alla Assemblea dei soci evidenzia parametri e condizioni tali da rispettare quei valori ritenuti dalla società indicativi di una situazione economica e finanziaria in equilibrio , tale da non richiedere pertanto l'attivazione da parte dell'organo amministrativo della Società dei provvedimenti di cui all'art. 14 c.2,3,4 D.lgs.175/2016.

Per quanto concerne i crediti derivanti dallo svolgimento dell'attività, svolta principalmente verso la Regione Emilia Romagna , si registra nel corso del 2021 un miglioramento dell'indice di rotazione

e di durata dei crediti, tenuto conto di un miglioramento della tempestività con cui sono stati da Techne presentati i rendiconti e le richieste di rimborso.

Anche l'indice indicativo della durata media dei debiti commerciali ha subito un miglioramento; la società non ha debiti verso il sistema bancario per mutui e non ha sostenuto nel corso dell'anno 2021 interessi passivi bancari, bensì solo commissioni e spese bancarie.

La società registra a fine anno una posizione finanziaria netta a breve significativamente migliorata rispetto all'esercizio precedente e tale da garantire una condizione di equilibrio finanziario. Anche gli indici di redditività sono tutti positivi.

Nel merito l'analisi del bilancio 2021 da sottoporre alla Assemblea dei soci evidenzia parametri e condizioni tali da rispettare quei valori ritenuti dalla società indicativi di una situazione economica e finanziaria in equilibrio, tale da non richiedere pertanto l'attivazione da parte dell'organo amministrativo della Società dei provvedimenti di cui all'art. 14 c.2,3,4 D.lgs.175/2016.

La società ha definito in modo ancora più puntuale un programma di valutazione del rischio aziendale individuando delle soglie di allarme attraverso un "Regolamento per la definizione della misurazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6 c.2 e dell'art. 14 c.2 Dlgs. 175/2016, approvato con delibera del cda del 07/02/2019. A seguito del controllo delle soglie di allarme individuate, Techne non rientra in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14 c.2

INDICATORI PROSPETTICI

La Società predispose un budget di tesoreria che rappresenta le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi 6 mesi.

Inoltre Techne utilizza strumenti di valutazione economico-finanziaria di tipo previsionale, in quanto redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti, le linee di sviluppo delle diverse attività e la previsione del risultato economico e della situazione finanziaria.

MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di

redazione ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci entro il 31 (trentuno) luglio, accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147 quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

[co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del

rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021, sono di seguito evidenziate.

LA SOCIETÀ.

La società Techne nasce come Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì Cesena il 23/12/1997, dalla volontà dei Comuni di Forlì e di Cesena. L'ente, operativo dal 1998 è subentrato nella titolarità di tutte le attività che facevano prima capo ai Centri di Formazione Professionale Regionali di Forlì-Cesena.

Nel giugno 2006 il Consorzio si è trasformato in Società Consortile per azioni, mantenendo quali soci i due Comuni di Forlì e Cesena e nel giugno del 2012 la Società ha provveduto alla trasformazione della società consortile per azioni in società consortile a responsabilità limitata.

La società da statuto ha per scopo l'intervento progettuale ed esecutivo, finanziato e non, nell'ambito della formazione professionale, nonché nell'ambito dei servizi connessi alle attività

formative, corsuali e non, alle imprese e alle attività volte a favorire lo sviluppo sociale, sanitario, culturale, tecnico, ambientale ed economico del territorio e dell'utenza interessata dall'azione specifica. La società opera, in armonia con gli indirizzi della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, tendendo verso forme di specializzazione, in linea con l'evoluzione del mercato e sostenendo le esigenze formative dei territori e dell'utenza individuata.

Il conseguimento di tali obiettivi viene perseguito attraverso l'attività di progettazione e realizzazione di percorsi formativi nel territorio locale in diverse aree tematiche, quali ad esempio servizi alla persona, orientamento al lavoro, riequilibrio delle opportunità e fasce deboli, destinati in particolare alle persone fragili e giovani.

La società pertanto, sebbene controllata a maggioranza da soggetti pubblici, rimane un soggetto di diritto privato nella forma della società consortile a responsabilità limitata e non emergono elementi per l'inquadramento della stessa tra i soggetti affidatari in House.

LA COMPAGINE SOCIALE.

Il capitale sociale della Società pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) al 31/12/2021 è detenuto al 50% dal Comune di Cesena ed al 50% da Livia Tellus Romagna Holding S.p.a.

ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A, nominato con delibera assembleare in data 21/05/2021 che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, nelle persone dei sign.ri:

Lorenzi Sergio : Presidente del consiglio di amministrazione cda

Donini Monca : componente dell'organo amministrativo (Vicepresidente) .

Barducci Patrizia : componente dell'organo amministrativo

ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico nominato con delibera assembleare in data 21/05/2021 e rimarrà in carica sino all'approvazione del presente bilancio al 31/12/2023.

IL PERSONALE

La dotazione organica della Società Techne al 31/12/2021 è composta da n. 15 unità, così suddivise:

n. 1 dipendente in distacco dal Comune di Forlì (ex regionali);

n. 14 di cui n. 13 contratto a tempo indeterminato e n. 1 con contratto a tempo determinato.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo.

L'analisi del bilancio 2021 sottoposto alla Assemblea dei soci, evidenzia indici ed indicatori che non rilevano squilibri economici, patrimoniali e finanziari, precursori dell'eventuale crisi aziendale.

CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nello specifico:

Art. 6 c. 3 T.U lett. a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

In ordine alla tematica in oggetto, in data 28/03/2019 è stato approvato il "Regolamento organizzativo per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi e di affidamento di lavori e opere"...

Ciò conduce alla valutazione che non si rilevano rischi per la concorrenza tali da richiedere ulteriori regolamentazioni volte a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza.

Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, Techne ha contemplato tali fattispecie nelle previsioni di cui al modello 231 ed ha già in previsione l'adozione di un apposito e specifico regolamento in materia.

Le procedure aziendali vigenti prevedono il rispetto da parte di ogni dipendente delle politiche di sicurezza delle informazioni e di riservatezza in merito ad informazioni e documenti aziendali riservati.

Art. 6 c. 3 T.U lett. b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

In ordine alla tematica in oggetto, la società Techne, ha nominato l'organo di controllo nella persona del sindaco unico attualmente in carica, a cui competono pertanto le funzioni previste

dalla normativa in materia ed a cui è affidata altresì la revisione legale dei conti del bilancio, esercitata dal Sindaco unico in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

La società dispone altresì anche di un ufficio amministrativo che collabora con il Sindaco Unico riscontrandone tempestivamente le richieste. Si evidenzia in proposito che l'Organo di controllo ha valutato periodicamente l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze postulate dall'andamento della gestione. Tale Ufficio relaziona con regolarità agli organi statutari e all'organo amministrativo in ordine all'attività di competenza svolta. Pertanto si ritiene al momento non necessaria l'integrazione, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta.

Art. 6 c. 3 T.U lett. c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

In ordine alla tematica in oggetto si rappresenta che la Società ha adottato, in ottemperanza al D.lgs.231/2001 un proprio Modello Organizzativo del quale forma parte integrante il Codice Etico che definisce i valori e i principi di condotta rilevanti ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della reputazione dell'Ente, ulteriormente integrato con il piano di prevenzione della Corruzione ai sensi della legge 190/2012 .

Infine la Società ha adottato una serie di regolamentazioni e di procedure anch'esse finalizzate, tra l'altro, a disciplinare i comportamenti imprenditoriali nei confronti dei fornitori e dei collaboratori (es. "*Regolamento per gli acquisiti e le forniture di prodotti e servizi*", Regolamento per la selezione del personale e per l'affidamento degli incarichi") che intende aggiornare e implementare. Inoltre, in linea di continuità con quanto previsto e disciplinato nel MOG 231, sono stati implementati talune procedure e documenti riguardanti trasparenza e anticorruzione. In particolare, è stato prodotto il modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente (c.d. Whistleblowing") ed è stato adottato in tutta la documentazione contrattuale il Patto di Integrità come reciproca e formale obbligazione tra TECHNE ed i collaboratori/ Operatori Economici. Con la firma del Patto di Integrità, infatti, i collaboratori e gli Operatori Economici dichiarano di aver preso conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., come adottato da TECHNE ("Sistema MOG231"), pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (http://www.techne.org/it/societa_trasparente/disposizioni_generali)" e si impegnano a non porre

in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 6 c. 3 T.U lett. d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

La Società si è dotata di Bilancio Sociale atto a consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere come Techne interpreta e realizza la propria missione istituzionale ed il proprio mandato, dimostrando attenzione e sensibilità nei confronti del contesto socioeconomico, culturale e ambientale in cui opera.

29/03/2022.

Il Presidente del CdA